



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

R.G. n. 3 /2021

Il giudice delegato dott.ssa Chiara Monteleone,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.9.2021,

Letto il piano del consumatore depositato da:

Elena Paradiso (C.F.: PRDLNE73R64F839X) e **Filippucci Marco** (C.F.: FLPMRC67L22D969D) rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo Sguerso ed Eugenio Di Martino, Letta la relazione dell'OCC;

visto l'art. 12bis L. 3012;

RILEVATO:

- che il piano soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 12 bis, comma 1, della L. 3/2012 e che, allo stato degli atti, non risultano atti in frode ai creditori;
- che nessun creditore ha avanzato contestazioni circa la convenienza del piano;
- che l'attivo discende da: a) Massa attiva proveniente dalla sig.ra Paradiso: 1. ricavato della vendita dell'immobile di Genova, il cui ricavato andrà a soddisfare esclusivamente il creditore ipotecario titolare del diritto sullo stesso; 2. quota di € 15.000 proveniente dalla vendita della quota 25% di altro immobile sito a Napoli; b) Massa attiva proveniente dal signor Filippucci: 3. Versamento mensile di € 200,00 per tutta la durata del piano (60 mesi), per un totale complessivo di € 12.000,00, a decorrere dall'omologa del piano;
- che è stata depositata l'attestazione ai sensi dell'art. 9, comma 2 del professionista nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi, Dott. Fabrizio Vigo, attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;

RITENUTA la fattibilità del piano ed escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,

OMOLOGA

il piano del consumatore depositato da

Elena Paradiso (C.F.: PRDLNE73R64F839X) nata a Napoli il 24.10.1973 e residente in Genova Via Giacomo Biga 44/17

E

Filippucci Marco (C.F.: FLPMRC67L22D969D) nato a Genova il 22.7.1967 e ivi residente in Via Giacomo Biga 44/17

Entrambi elettivamente domiciliati in Genova, via Via Roma 3/3 presso lo studio degli avvocati Filippo Sguerso ed Eugenio Di Martino



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

NOMINA

liquidatore, per l'esecuzione del piano e dei pagamenti ivi previsti, il medesimo professionista già nominato OCC, Dott. Fabrizio Vigo;

DISPONE

che, a cura del professionista nominato OCC e a spese della ricorrente, venga immediatamente pubblicato il presente decreto di omologazione, in forma integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato senza indugio, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate

DISPONE

che il suddetto professionista provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati

RIBADISCE

- che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

- che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;

- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.;

- che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

Genova, il 15.9.2021

il Giudice

Chiara Monteleone